

divide questa Assemblea: qual è il metro oggettivo, costituzionale, ideologico, perché questo controllo politico sia fatto correttamente?

Nel memoriale difensivo del senatore Trabucchi, nella stessa intervista, nella deposizione da lui resa innanzi alla Commissione inquirente, si legge, dopo le parole che ho ricordato e sulle quali convengo (perché rispecchiano, a mio avviso, l'esatta interpretazione dell'articolo 96), che il ministro può essere autorizzato ad andare anche contro la legge, anche al di là della legge, e che, se vi sono carenze legislative, se vi è un anacronismo delle disposizioni, se vi è un disordine della legislazione, il ministro può surrogare liberamente tutto questo, il ministro può agire autonomamente, il ministro può paternalisticamente disporre delle cose dello Stato e può concepire paternalisticamente il suo ufficio. Questa non è soltanto la tesi dell'onorevole senatore Trabucchi, questa è anche la tesi di tutti coloro che hanno parlato qui in sua difesa e questa è stata anche la tesi della Commissione inquirente, la cui relazione, nella parte finale, dopo aver descritto una situazione normativa di disordine, una specie di camicia o di abito troppo stretto (come dice il senatore Trabucchi), conclude: « È anche nel quadro di tale situazione normativa che la Commissione ha valutato... », ecc. La Commissione mostra in tal modo di ritenere che si possa autorizzare un ministro a rompere questo abito, a procedere paternalisticamente nell'amministrazione dello Stato.

Ecco, onorevoli colleghi senatori e deputati della democrazia cristiana, il punto che ci divide, il punto sul quale voi poggiate il vostro giudizio e al quale noi opponiamo invece una concezione completamente diversa dell'ufficio, dei limiti, della legittimità costituzionale e morale della funzione di Stato cui un ministro è chiamato.

È in base a questa vostra concezione — lasciatemelo dire — paternalistica (per non usare altra più incisiva espressione) sui limiti costituzionali dell'attività di un ministro, sulla natura della sua funzione, che avvengono, sono avvenute ed avverranno tutte le deviazioni illegali e penalmente sconvenienti che turbano oggi la vita nazionale. È in base a questa concezione disinvolta che lo stesso ministro senatore Trabucchi — per restare (ed è ingeneroso, lo riconosco, limitarsi soltanto al suo caso facendo questo discorso) nel tema specifico di cui ci stiamo occupando — è in base a questa errata concezione, dicevo, dei compiti e delle funzioni del ministro che lo

stesso senatore Trabucchi a suo tempo nominò un suo amico fedele in un certo ente di Stato, tollerò che a questo amico fedele giungessero dal suo stesso ambito domestico alcune raccomandazioni. È in base a questa illecita, anti-giuridica, anticostituzionale concezione della natura e dei limiti dell'ufficio di ministro che noi vediamo nominare di giorno in giorno, non secondo le leggi, non nel rispetto delle norme che devono guidare uno Stato di diritto, non nell'interesse nazionale, ma nell'interesse dei partiti, delle parti, delle parrocchie e di non so chi, i dirigenti degli enti pubblici, presso i quali poi accadono gli scandali. Vediamo favorire i privati in tutta la vita nazionale, vediamo dimenticare che siamo in uno Stato di diritto che queste cose non tollera.

Onorevole Bettiol, la conosco per la sua coerenza di oppositore del regime fascista. E allora io faccio richiamo proprio alla sua coerenza. Ella ha ripetuto qui una tesi che è stata sostenuta anche dal senatore Bosco, che cioè l'atto di un ministro deve essere valutato anche in relazione alla sua efficienza. Questo il senatore Bosco l'ha detto più chiaramente di lei, ma ella ha dichiarato di aderire alla tesi difensiva del senatore Bosco. Ora non ho il piacere di vedere il senatore Bosco e, dovendomi rivolgere ad un interlocutore, se ella me lo consente, mi rivolgo a lei. Dunque, ella ha detto: guardiamo alla efficienza; qualora il senatore Trabucchi abbia agito utilmente, che importa se vi è una violazione della legge, che importa se non ha ascoltato i pareri?

BETTIOL. Non è affatto questa la nostra tesi.

GALDO. Vi è una discrezionalità del ministro, avete detto: l'importante è che questa discrezionalità del ministro attenga alla efficienza dell'atto. Questo voi avete detto.

BETTIOL. Né io né il senatore Bosco abbiamo parlato di efficienza dell'atto.

GALDO. Quantomeno di efficienza della funzione.

BETTIOL. Neppure.

GALDO. Le citerò il *Resoconto sommario*.

BETTIOL. La invito a precisare il suo pensiero.

GALDO. Ho detto che questo concetto è stato espresso dal senatore Bosco e che ella si è associato al senatore Bosco. Il senatore Bosco ha detto (cito dal *Resoconto sommario*): « Le più delicate ed impegnative di tali decisioni, che fanno capo al ministro, non debbono informarsi ad una sistematica acquisite »

scenza agli organi consultivi e burocratici ». Egli ha affermato che occorre che l'amministrazione sia efficiente.

BETTIOL. Che cosa c'entra questo ?

GALDO. C'entra, onorevole Bettiol, perché nella critica che si faceva al fascismo si è sempre detto che non valeva l'efficienza dello Stato (poi vedremo se nella vostra amministrazione l'efficienza esiste), qualora l'efficienza della pubblica amministrazione fosse ottenuta con sacrificio del diritto.

BETTIOL. Ma la nostra tesi è proprio l'opposto: l'efficienza nel quadro di principi espressi o inespressi, ma sempre di principi giuridici !

GALDO. Ah, adesso conveniamo, onorevole Bettiol ! Però noi denunciavamo qui che s'invoca invece da parte del senatore Trabucchi, visto che discutiamo di lui, s'invoca da parte degli oratori che si sono qui succeduti a sua difesa, non già una efficienza nell'ambito delle leggi, tanto che la Commissione ha addirittura scritto, nella parte finale della relazione, che, « quand'anche dei vizi formali possano averne inficiato il provvedimento nella sua attuazione », resta valido e corretto quello che il ministro ha fatto.

Allora noi dobbiamo rispondere che, se si accetta questa concezione, tutto il resto del discorso può approdare ad una conclusione. Ma se questa concezione non si accetta...

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Non dice questo la relazione !

GALDO. Nemmeno questo è vero, onorevole Dell'Andro ? Allora leggo a pagina 14 della relazione: « Quanto è stato fin qui detto autorizza a trarre la conclusione che il senatore Trabucchi — quand'anche dei vizi formali possano averne inficiato il provvedimento nella sua attuazione... »

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Continui nella citazione.

GALDO. ... possano essere riscontrate elusioni, da parte delle società o degli organi esecutivi dell'amministrazione dei monopoli... », ecc. Ma i vizi formali sono nell'atto. Non è così ?

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Nella relazione è scritto: « quand'anche dei vizi formali possano averne inficiato il provvedimento nella sua attuazione, possano essere riscontrate elusioni, da parte delle società o degli organi esecutivi dell'amministrazione dei monopoli, dei moventi che ne determinarono l'adozione — agì, comunque, nella convinzione della legittimità

del proprio operato e senza alcuna intenzione di favorire le ditte richiedenti ».

GALDO. Benissimo: « Agì, comunque, nella convinzione della legittimità del proprio operato ». Quindi, le violazioni di diritto, quando sono fatte in buona fede, non integrano l'illegittimità dell'atto.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ma no !

GALDO. Dite di no ?

MERENDA. Non v'è responsabilità penale.

GALDO. Ne parleremo poi, onorevoli colleghi. Non capisco perché siete così impazienti. Mi accorgo di essere troppo lungo, ma non siate impazienti. Voi avete detto che l'atto non è illegittimo. L'onorevole Bettiol ha sostenuto che il Consiglio di Stato si è sbagliato, che il parere del Consiglio di Stato non deve essere ascoltato e che l'atto è legittimo.

BETTIOL. Lo ripeto: l'atto non è illegittimo; sarà atipico, ma non è illegittimo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, fino a quando le interruzioni sono intese a precisare alcune espressioni, possono essere considerate utili. Se invece tendono ad accordare tesi diverse, è chiaro che esorbitano dai loro limiti. Quindi, ogni oratore espone la propria tesi e naturalmente trae le deduzioni che crede.

GALDO. Signor Presidente, sono assai disfatto delle interruzioni perché mi pare di ascoltare finalmente l'accettazione, anche da parte democristiana, del principio che la legittimità di un atto non possa essere invocata soltanto in base alla buona intenzione, che un atto per essere legittimo debba essere privo di vizi sostanziali e che, se tali vizi ci sono, l'atto sia comunque illegittimo. Adesso vedremo se vi siano i vizi formali, se vi siano i vizi sostanziali, se l'atto sia legittimo o illegittimo, e vedremo anche, nella specie, se questa illegittimità sia soltanto di carattere amministrativo e non di carattere penale. Ci arriveremo al più presto.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Questo voleva dire la relazione.

GALDO. Ma, onorevoli senatori e colleghi deputati, prima di arrivare a questo, proprio perché voglio essere scrupoloso con la mia coscienza, mi domando di quale natura sia l'atto che devo compiere. Sono giudice ? Sono pubblico ministero ? Che cosa sono ?

BETTIOL. Pubblico ministero.

GALDO. Onorevole professor Bettiol, io non sono professore e potrei dire: il professor

Bettiol mi ha insegnato che sono pubblico ministero.

BETTIOL. Io non insegno niente a nessuno.

GALDO. Le dirò poi perché sono scarsamente persuaso di questa tesi, o per lo meno entro quali limiti posso accettarla.

Le dico per intanto, onorevole Bettiol, che convengo con lei (vede, una volta tanto) nel ritenere che ci troviamo a dover compiere un atto complesso, come si dice in sede tecnica, cioè un atto che ha una doppia natura. Ed ella ha detto bene: un atto processuale-amministrativo.

Quando il legislatore costituzionale ha dettato l'articolo 96 della Costituzione non ha innovato nel nostro ordinamento giuridico per il fatto di aver previsto il compimento di un atto complesso per la duplicità della natura. La nostra dottrina già tradizionale aveva da tempo acquisita la nozione degli atti di natura complessa: ad esempio, i decreti ministeriali sono atti amministrativi nella forma e nella sostanza, ma sono anche atti di natura normativa; anche gli atti di volontaria giurisdizione; altro esempio, sono atti di natura complessa, atti giurisdizionali che hanno anche una natura amministrativa. Ben possiamo allora ritenere che l'atto che noi dobbiamo compiere sia un atto di natura amministrativa e insieme giurisdizionale.

In che senso di natura amministrativa? Nel senso che noi esercitiamo quella funzione ispettiva che è dall'articolo 94 della Costituzione affidata al Parlamento; cioè l'articolo 96 va visto in relazione con l'articolo 94 della Costituzione.

In che senso di natura giurisdizionale? Cioè quale è la nostra funzione giurisdizionale? Siamo giudice istruttore? Io ritengo di no, perché mancano almeno due condizioni. Infatti, perché vi sia una sentenza di rinvio occorre che sia nato un rapporto processuale, occorre che sia contestato all'imputato il reato, occorre che l'imputato abbia la possibilità di difendersi, occorre che il giudice abbia la possibilità di interrogarlo. Noi non possiamo far nulla di tutto questo! Il senatore Trabucchi non è certamente un imputato. È un inquisito. Non si è istituito il rapporto processuale, tant'è vero che egli siede al banco di questa supposta sezione istruttoria, è giudice insieme a noi in questa vicenda. Quindi, evidentemente, il rapporto processuale non esistendo, non può esistere la sentenza istruttoria. Vi è anche un altro motivo: il giudice può essere ricusato, mentre il senatore Trabucchi non ha facoltà di ricusare alcuno dei

membri del Parlamento. Vi sarebbero ancora tanti altri motivi che potrebbero essere indicati: tuttavia non lo farò perché ho voluto indicare soltanto i motivi a favore dell'inquisito.

Siamo invece pubblico ministero, si è detto. Perché? Perché promuoviamo l'azione penale. Ma, se leggiamo l'articolo 74 del codice di procedura penale, vediamo che il pubblico ministero non si limita a promuovere l'azione penale. Il pubblico ministero promuove, anzi (dice il codice), « inizia ed esercita » l'azione penale. Il Parlamento, con la votazione sull'ordine del giorno, compie soltanto la prima parte di questa attività: inizia l'azione penale.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. E i commissari d'accusa?

GALDO. I commissari d'accusa, in nome del Parlamento, eserciteranno in seguito l'azione penale. Però i commissari saranno autonomi rispetto alle determinazioni del Parlamento. Intendo dire che, se nel corso del giudizio i commissari si dovessero persuadere, in seguito a nuove prove sopravvenute, che l'imputato non è colpevole, non saranno legati alla determinazione del Parlamento, proprio perché la loro funzione è autonoma. Quindi, nel momento in cui noi decidiamo, noi non compiamo che una parte dell'azione del pubblico ministero.

E allora me lo consenta, onorevole Bettiol (qui il discorso si deve rivolgere certamente a lei in prima persona, perché ella è stato il più efficace tra i sostenitori delle tesi del senatore Trabucchi o, meglio, dell'innocenza del senatore Trabucchi, nel rivolgere appelli al senso di responsabilità di questa Assemblea); ella ha detto: non fate sì che, soltanto perché si è trovato ad essere ministro, il senatore Trabucchi abbia un trattamento diverso da quello di qualsiasi cittadino; voi non potete essere più superficiali del giudice, voi dovete attingere la certezza, così come l'attinge il giudice; senza la certezza, non fate come Pilato, non vi lavate le mani; siate rigorosi con la vostra coscienza!

BETTIOL. Si tratta della certezza del fondamento dell'accusa!

GALDO. La certezza del fondamento dell'accusa. Ecco: se siamo pubblico ministero non possiamo avere una certezza giudiziaria, onorevole Bettiol! Perché il pubblico ministero, quando inizia l'azione penale, non ha ancora raccolto le prove, non ha ancora fatto il processo, non è ancora colui il quale ha la certezza giudiziaria. Il pubblico ministero, quando inizia il processo, deve avere il con-

vincimento onesto, sereno, disinteressato, di sostenere una denuncia fondata; ma non deve avere la certezza giuridica dell'esistenza del reato, perché altrimenti sarebbe già tutto finito!

Questo non è un giudizio di primo grado, al quale seguirà poi dinanzi la Corte costituzionale un giudizio di secondo grado. Qui non si è ancora, dal punto di vista giurisdizionale, nemmeno iniziato il rapporto processuale. Dice la legge che la Corte costituzionale nomina un giudice relatore; e poi ancora lo richiama in un successivo articolo: il giudice istruttore esamina gli atti e riferisce alla Corte.

L'istruzione giudiziaria deve ancora cominciare. Noi siamo soltanto il pubblico ministero che inizia l'azione penale. Perciò dovendo qui decidere, quando dovrò portare all'urna il mio voto per compiere questo atto dovuto (perché, onorevoli colleghi del Parlamento, noi non siamo qui chiamati ad esercitare un diritto; qui noi siamo chiamati in base all'articolo 96 della Costituzione a compiere un atto dovuto al quale non ci possiamo sottrarre, anche se ciò può essere spiacevole), dovrò avere il convincimento onesto e disinteressato che la messa in stato di accusa sia fondata, ma non dovrò né potrò avere la certezza giuridica dell'esistenza del reato.

Questa è la situazione precisa, questo è il punto esatto di fronte alla *ratio* della legge e a tutto il complesso delle norme che regolano questa materia. Chi dice altre cose, compie una coartazione delle coscienze, esercita una forma di suggestione e di pressione che può essere pericolosa e che io mi permetto di giudicare non legittima.

AJROLDI. Allora si metta d'accordo con l'ordine del giorno e con i suoi requisiti.

GALDO. In questo caso dirò subito, visto che sono sollecitato e forzato così ad interrompere l'*iter* consequenziale del discorso, che il senatore Ajroldi forse non ha letto l'ordine del giorno se afferma che in esso non vi è la contestazione dell'elemento doloso.

Quando, infatti, nell'ordine del giorno si dice « per avere, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. », si parla di dolo specifico. Cosa dovrebbe dire di più una rubrica redatta sia pure dal più tecnico dei pubblici ministeri?

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Tante cose!

GALDO. Onorevole professor Dell'Andro, non credo. Tutte le rubriche indicano il reato,

circoscrivono il fatto. Qui il fatto è circoscritto: « ...delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A.I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente ». (*Interruzione del senatore Cornaggia Medici*). Onorevole senatore, non credo sia esatto ciò che dice. Infatti, vi sono infiniti casi in cui le prove addotte dal pubblico ministero conducono il pubblico ministero stesso a chiedere l'assoluzione, mentre il giudice, in dissenso con il pubblico ministero, in base alle stesse prove che il pubblico ministero ha giudicato idonee per arrivare all'assoluzione, decide la condanna. Ella dovrebbe pertanto rispondere cortesemente a una mia precisa domanda: che succede quando il giudice d'appello va in difforme avviso dal giudice di primo grado? Le prove sono le stesse. Non è che al giudice d'appello vengano portate nuove prove. Che significa, perciò, che nel nostro caso le prove per la Commissione non sono state idonee, mentre per la maggioranza del Parlamento, che ha firmato l'ordine del giorno, sono invece idonee a configurare il reato? Questo è veramente un argomento che non riesco a capire. Le prove addotte dalla Commissione inquirente sono costituite dai documenti che essa ha raccolto, dagli elementi che ha acquisiti, dagli interrogatori che ha assunto; sono costituite dagli otto volumi di prove documentali specifiche e generiche che sono depositati nella sala della Lupa e che tutti i membri del Parlamento possono esaminare. È vero che la Commissione inquirente ha ritenuto che queste prove non siano sufficienti per la condanna, ma invece la maggioranza del Parlamento le giudica sufficienti per porre in stato d'accusa il senatore Trabucchi; quindi, quando l'ordine del giorno, dovendo, in base al regolamento, indicare le prove su cui l'accusa si fonda, si riferisce, come fa, alle prove addotte dalla Commissione, ciò è pienamente legittimo.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Allora il fatto probatorio e la prova sono la stessa cosa?

GALDO. Il fatto probatorio qui non c'entra. Qui stiamo parlando di otto volumi di documenti, che non sono un fatto probatorio, ma sono le prove; e lo sono perché quegli otto volumi hanno un indice dove sta scritto: disposizione dell'onorevole senatore Trabucchi;

deposizione del dottor Cova; deposizione del colonnello Oliva; e via dicendo. Quei volumi hanno un indice dove sta scritto: parere del Consiglio di Stato, contratto stipulato, nota informativa del dottor Cova, ecc. Ecco le prove (non il fatto probatorio), le prove specifiche e generiche che il Parlamento conosce, perché l'onorevole Presidente le ha opportunamente messe a disposizione di tutti i parlamentari in una delle più belle sale di questo palazzo, affinché tutti i componenti di questa Assemblea, prima di esercitare il loro ufficio di pubblico ministero, potessero consultarle. E allora perché si sollevano questioni che veramente non hanno fondamento?

Veniamo ora al merito penalistico della causa (gli onorevoli colleghi vogliono scusarmi se mi sono un poco attardato nel replicare ad interruzioni che forse io stesso ho provocato). Devo togliermi dalla coscienza un altro dubbio, in me suscitato dall'onorevole Bettiol, a proposito della legittimità costituzionale dell'articolo 323 del codice penale. Dico che non mi basta che l'articolo 323 del codice penale sia stato dichiarato legittimo da una recente sentenza della Corte costituzionale, perché se nella mia coscienza di libero cittadino una norma di legge mi sembrasse troppo vessatoria, pur rispettandola e applicandola, giudicherei in rapporto a quella norma i fatti in maniera diversa. Vi sono infatti leggi, anche penali, che prima di essere abrogate vanno in desuetudine nella coscienza popolare; quando il magistrato deve applicare una di tali norme deve essere più rigido nella ricerca delle responsabilità, più generoso nell'irrogazione della pena.

L'onorevole Bettiol ha affermato che l'articolo 323 del codice penale è una norma « borbonica ». Ora vorrei pregare l'eminente collega, uomo di altissimi studi, di aggiornare un poco (me lo consenta) la sua informazione; constaterà allora che la più seria storiografia moderna non usa più il termine « borbonico » con lo stesso senso di dileggio con il quale egli lo ha adoperato. (*Commenti*). È vero che la legislazione borbonica aveva alcuni difetti, ma essa si nutreva anche di un senso del diritto più vivo di quello delle legislazioni di altri Stati italiani pre-risorgimentali. La scuola napoletana di diritto penale non è certamente tale da autorizzare sospetti, per questa sola provenienza, su ogni norma da essa elaborata. L'onorevole Bettiol non avrebbe quindi dovuto usare in senso spregiativo l'espressione « borbonica ».

BETTIOL. Diciamo allora: « partenopea ».

Una voce all'estrema sinistra. La scuola giuridica napoletana non ha niente da invidiare a quella veneta. (*Commenti*).

GALDO. Mi sia consentito di citare l'opinione di un insigne giurista, che certamente non era napoletano, il Manzini.

BETTIOL. Era friulano. (*Commenti*). Ad ogni modo, il Manzini non era certamente un liberale.

GALDO. Così il Manzini si esprime a proposito della norma di cui stiamo discutendo: « Oggetto specifico della tutela penale dell'articolo 323 è l'interesse concernente il normale funzionamento della pubblica amministrazione in senso lato, in quanto si attiene alla convenienza di garantire un corretto e moderato esercizio delle pubbliche funzioni ». Ecco a che cosa tende l'articolo 323 del codice penale.

Ora, è veramente strano che dovessimo aspettare l'instaurazione di un regime democratico e repubblicano perché il legislatore sentisse fastidio per un articolo del codice penale che non punisce un qualsiasi cittadino, ma è severo nei confronti degli organi dello Stato, dei cittadini investiti di pubbliche funzioni, non già per favorire il potere dello Stato contro i cittadini, ma per far sì che quanti siano investiti di poteri dello Stato non facciano torto ai cittadini. Tutto ciò è veramente strano, onorevole Bettiol! (*Proteste al centro*).

BETTIOL. Non vi è la fattispecie del reato!

GALDO. Forse ella vuol dire meglio che nell'articolo 323 non vi è la configurazione del fatto-reato: e infatti appunto per questo si tratta di un reato innominato.

BETTIOL. Onorevole collega, è chiaro che noi abbiamo una diversa mentalità.

GALDO. Senza dubbio. L'ho detto prima. Ciò deriva proprio da una diversa concezione dello Stato. Ella, onorevole Bettiol, vuole forse in questo momento rimproverarmi una mia responsabilità storica con riferimento al fascismo. Però, se esiste tale mia responsabilità (non voglio rinnegare niente) nel regime passato, costituisce certamente uno di quegli atti irrilevanti di cui si dice proprio in tema penale, poiché io sono della classe del 1917 e non posso avere compiuto atti rilevanti. Ma, onorevole Bettiol, se la mia responsabilità deriva dal fatto di parlare da questi banchi, allora le dico senza esitazione: nel regime autoritario l'arbitrio ha per fine il potere pubblico e, in questo caso, l'arbitrio si riscatta in quella *ratio principis* di cui parlava Machiavelli (*Commenti al centro*); ma

nello Stato paternalistico, che è corruzione della democrazia, l'arbitrio non è diretto al fine del potere, bensì al fine del lucro e dell'interesse personale, e perciò l'arbitrio non si riscatta e non si nobilita, ma si volgarizza e diventa veramente cosa che non ha giustificazione sul terreno storico né sul terreno morale. (*Applausi a destra — Vive proteste al centro — Richiami del Presidente*).

Ed ora veniamo veramente all'esame degli aspetti penali della vicenda, esame che cercherò di compiere con la maggiore rapidità che mi è consentita dal mio dovere, dallo scrupolo con il quale devo esaminare queste cose.

Devo dichiarare, in primo luogo, che il Moloch dell'opinione pubblica, di cui si è parlato, non mi fa alcuna impressione. Se riconosciamo che il senatore Trabucchi è innocente, lo dobbiamo assolvere anche contro tutta l'opinione pubblica italiana: l'opinione pubblica non può premere sulle nostre coscienze. Se riconosciamo che il senatore Trabucchi è innocente, contro i pareri del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura dello Stato, della direzione dell'amministrazione dei monopoli, della commissione nominata dal ministro Tremelloni, contro il parere del ministro Tremelloni, che ha giudicato quegli atti illegittimi e ha condotto l'amministrazione a promuovere un giudizio di danno e di responsabilità nei confronti delle ditte, se riconosciamo — ripeto — che il senatore Trabucchi è innocente, io non sento alcuno di questi pareri e lo assolvo; ma dovete convincermi che il senatore Trabucchi è innocente, che quei pareri sono sbagliati, che le cose che ci stanno scritte non sono vere; mi dovete dare le prove di questa innocenza. (*Commenti al centro*).

DE MITA. Spetta a lei fornire la prova della colpevolezza.

GALDO. Non crediate di potermi cogliere in fallo su un punto così elementare. È vero, non sono professore, ma non commetto l'errore dell'inversione dell'onere della prova. Io sto dicendo che vi sono certe prove. Se, nonostante queste prove (e poi dirò perché si tratta di prove, onorevole Dell'Andro), io mi convinco che il senatore Trabucchi è innocente, lo assolvo, perché il giudice non giudica *iuxta alligata et probata*, nel senso che non obbedisce agli allegati e alle prove. Il giudice obbedisce alla sua coscienza, e può anche dire che gli allegati e le prove non sono validi. In questo caso assolve: ma deve essere convinto che quegli allegati e quelle prove non sono validi.

Vediamo invece in che cosa consistono gli allegati e le prove per questo caso, e vediamo se siano validi o non lo siano.

Si dice che l'articolo 323 è un articolo « in bianco », perché vi era nel progetto di codice penale una elencazione dei fatti materiali che dovevano integrare l'abuso, elencazione che poi è stata cancellata. Qual era questa elencazione? Occorreva, così si leggeva nel progetto, che l'abuso di ufficio consistesse: o nell'usurpazione di un potere dalla legge non conferito al pubblico ufficiale; o nell'abuso di potere con riferimento ai poteri discrezionali; o nell'eccesso dai limiti della competenza; o nell'azione fuori dei casi stabiliti dalla legge.

Mi pare che almeno due di queste ipotesi (abuso di potere con riferimento ai poteri discrezionali ed eccesso dai limiti della competenza) siano assai facilmente ravvisabili nella specie. Che cosa è accaduto infatti? Ecco le prove, eccó gli argomenti in base alle prove.

È accaduto, si afferma, che il senatore Trabucchi è stato commosso dalla disgrazia della peronospora e che, in dipendenza di tale disgrazia, ha provveduto a proporre al Parlamento gli strumenti legislativi necessari per poter andare incontro ai lavoratori, provvedendo anche con decreti ministeriali. Poi è stato illuminato dall'ingegno dell'onorevole De Martino, il quale gli ha fatto capire, o gli ha dimostrato, che, non potendosi più coltivare tabacco in Italia, era opportuno che si andasse a coltivarlo nel Guatemala e poi nel Messico. Dice il senatore Trabucchi che nel primo incontro si parlò del Guatemala: gli fu anche donata una fotografia che mostrava l'onorevole De Martino con il presidente del Guatemala.

Allora, vogliamo esaminare per un momento — mi pare che sia una questione non ancora sollevata dinanzi a questo Parlamento — se gli atti compiuti dal senatore Trabucchi, dal ministro Trabucchi, per risolvere la crisi della tabacchicoltura, fossero efficaci e giusti? Questo, mi direte, non attiene ai fini penali. A mio avviso, invece, vi attiene, perché, siccome voi dite che il fine delle azioni del senatore Trabucchi era soltanto quello di far sì che fossero superati i danni causati dalla peronospora alla tabacchicoltura, è rilevante esaminare se il Trabucchi abbia veramente agito per sanare quei danni, o se invece abbia agito per altri interessi.

Se avesse dovuto agire per superare quei danni, chi dava al senatore Trabucchi l'autorità, come dice il dottor Cova... (*Commenti*). Sento che mormorate: non vi piace Cova? Allora dirò: come dice la Commissione inqui-

rente, come qui l'onorevole Dell'Andro ha ricordato, chi dava dunque al senatore Trabucchi l'autorità tecnica per affermare che era inutile e superflua una indagine tecnica per cercare nuovi semi esenti dalla peronospora, che tali indagini non servivano a niente e che invece bisognava andare nel Guatemala?

Cosa accadeva autorizzando — come fece Trabucchi — le ditte ad andare nel Guatemala e nel Messico, onorevoli colleghi? Accadeva che le ditte venivano autorizzate a scegliere la via più comoda e più facile, mentre, se fossero state costrette a rimanere in Italia, avrebbero fatto di tutto, avrebbero sperimentato il possibile per superare il flagello della peronospora. Ma se alle due ditte concessionarie veniva così spianata la via dei facili guadagni, dove andavano a finire gli interessi della nazione, gli interessi della nostra tabacchicoltura, gli interessi dei nostri lavoratori? In realtà si è scelta la strada peggiore, quale è quella di dire ad un uomo di ingegno come certamente era l'onorevole Carmine De Martino: non preoccuparti della tabacchicoltura nell'agro salernitano, per continuare a produrre, tanto i tuoi interessi sono garantiti all'estero.

È così, onorevoli colleghi, che si giova al lavoro italiano, che si aiutano i coltivatori italiani, che si tutelano gli interessi dello Stato, che si debellano in Italia gli effetti della peronospora?

MERENDA. I danni sarebbero stati provocati anche dai provvedimenti che sono costati allo Stato 5 miliardi e mezzo?

GALDO. Quelli furono provvedimenti legittimi e il senatore Trabucchi non è giudicato per essi.

MERENDA. Voi dite che i provvedimenti del senatore Trabucchi danneggiarono lo Stato: non lo hanno danneggiato anche quelli?

GALDO. No, perché quei provvedimenti legislativi prevedevano spese da fare in Italia a favore di italiani, mentre il provvedimento di Trabucchi riguardante il De Martino faceva impegnare un imprenditore italiano all'estero soltanto per consentirgli un più tranquillo reddito. Questa è la realtà: se ella, onorevole collega, non la comprende, non saprei come essere più chiaro.

Il senatore Trabucchi dice di aver avuto fiducia nell'iniziativa di De Martino, che l'iniziativa del Messico era sperimentale e che dispose che fosse accessibile anche per altre ditte. In pratica vediamo, invece, che nessuna altra ditta è stata invitata. Si dice: ma la colpa è del direttore generale Cova che avrebbe

dovuto dare pubblicità alla cosa, non del ministro. Chi dice questo dimentica, però, che il ministro era molto preoccupato. Ricordo ancora il tono di voce dell'onorevole Dell'Andro quando cercava di descrivere lo stato ansioso, preoccupato che mosse nobilmente il ministro in quei giorni. Il ministro andava ripetendo che si trattava di un grande disastro nazionale, di miliardi che si erano perduti, e perciò si affrettò ad approvare l'iniziativa di De Martino.

Ma una volta fatto questo, la preoccupazione finisce, e il ministro non domanda nemmeno una volta al direttore generale di riferirgli come siano andate le cose. Non vuole più sapere, ad esempio, se altre ditte abbiano partecipato o meno all'iniziativa. Se il fine del ministro fosse stato quello dell'interesse nazionale, egli, che ha ricevuto (come vedremo) tre o quattro volte il direttore generale Cova per parlare di questo argomento e ha scritto altre tre lettere alle ditte, avrebbe almeno una volta chiesto di sapere quali e quante altre ditte avevano partecipato all'esperimento. Avrebbe certamente chiesto di sapere cosa si sarebbe dovuto fare per stimolare anche altre ditte e, scaduto il termine del 30 giugno 1962, lo avrebbe prorogato. Sono state, infatti, modificate tutte le clausole del contratto (come vedremo di qui in avanti) ma tutte soltanto a vantaggio delle due ditte De Martino. Si poteva modificare anche il termine! Come mai, se il ministro era convinto che quella era la strada buona, se era convinto che quella strada consentiva più d'ogni altra di superare il dramma della peronospora, come mai non si è più interessato della cosa (non è vero, comunque, che non si è più interessato dell'affare, se ne è interessato altre tre volte, e vedremo a qual fine), non ha chiesto nemmeno una volta se questo esperimento buono, questo esperimento utile si era allargato? Che potevano fare soltanto i 6 milioni di chilogrammi dell'onorevole De Martino? Ben poco, perché non rappresentavano nemmeno il 10 per cento della produzione importata, come ci ha detto il dottor Cova.

Ecco allora che abbiamo attinto una prima prova, indubitabile, convincente (perché non occorre certezza, ma convincimento) sul fatto di cui parlava il mio illustre amico, il senatore Pace, quando sosteneva che la peronospora era l'occasione, ma che la realtà era un'altra; l'interesse vero, il movente era il vantaggio alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Leggo qui da un modesto commento alla giurisprudenza penale (non vado a consul-

tare i testi, mi basta questo) che sono stati condannati dalla Corte di cassazione il 14 febbraio 1953 Capallo ed altri perché (udite!) nella qualità di sindaco e di componenti la Giunta comunale imponevano, con deliberazione, prezzi di vendita del vino al minuto inferiori a quelli di mercato. Quindi facevano l'interesse del pubblico, un bene oggettivo indubitabile, ma fu scoperto che lo facevano per spirito di rappresaglia verso due pubblici esercenti. In tal caso il dolo specifico consisteva nell'ingiusto danno che essi volevano procurare ai due esercenti, e bastava ciò ad integrare il reato, nonostante che l'azione fosse oggettivamente legittima. Altro che legittima: si trattava di fare pagare meno il vino, con evidente favore per la povera gente; ma l'azione diveniva delittuosa perché fatta al fine di danneggiare certi negozianti. La Corte di cassazione ha sostenuto che quel sindaco, esistendo un dolo specifico, avesse compiuto atto illegale, ancorché il suo atto potesse essere utile alla comunità dei consumatori.

Ecco che la convivenza, diciamo così, fra un reale o presunto interesse collettivo e il dolo specifico di voler favorire o danneggiare una persona non è un'ipotesi assurda ma è un'ipotesi concreta; è esatto, quindi, quanto sosteneva il senatore Pace.

Ma ho anche dimostrato che noi abbiamo la prova che l'onorevole senatore Trabucchi ebbe assai scarsa propensione per tutelare gli effetti utili ai fini del bene pubblico dell'azione che aveva compiuta, mentre, come vi dimostrerò, ne ebbe moltissima per tutelare gli effetti che gli atti da lui compiuti dovevano spiegare a favore dei signori della ditta S.A.I.M. e della ditta S.A.I.D. Dopo di che, avrò terminato, onorevoli colleghi, perché credo di avere già abusato della vostra pazienza, e perché non vorrei ripetere cose che sono state già dette.

Innanzitutto, desidero ricordare a me stesso di che natura deve essere per l'articolo 323 il dolo specifico. Lo dice la Corte di cassazione, sentenza 30 giugno 1953, in processo Del Moro: « Il dolo consiste nella coscienza e nella volontà di agire al di là dei limiti consentiti dalle facoltà discrezionali attribuite al pubblico ufficiale e perciò è irrilevante la mancanza di qualsiasi interesse proprio del pubblico ufficiale ». Nessuno ha qui detto che c'è stato un interesse proprio del senatore Trabucchi; e siamo lieti di fare questa constatazione. (*Interruzione del deputato Guerrieri*). Lo abbiamo detto e lo diciamo anche con l'ordine del giorno, perché l'ordine

del giorno non dice che il senatore Trabucchi ha tratto un interesse proprio. L'ordine del giorno dice che il senatore Trabucchi ha favorito le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Non ci sono, al riguardo, dubbi, nel paese. Nessuno ha fatto cadere sospetti sulla persona del senatore Trabucchi; i sospetti sono sulla sua azione, perché la sua azione non è servita a favorire l'interesse pubblico, ma a favorire le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

E vorrei avviarmi rapidamente alla conclusione. Prima di tutto, esiste questo abuso o non esiste? Ai colleghi che sostengono le tesi opposte alle mie, che si sono addentrati nella discussione su alcune prove, ma ne hanno ignorate tante altre, vorrei rivolgere un invito proprio perché voglio ancora controllare il mio convincimento: l'invito di parlare anche di queste altre prove. Del resto, onorevoli colleghi democristiani, non potete ignorare gli atti del processo; dovete parlare di tutti gli atti, anche di quelli, dei quali fin qui avete taciuto, che sono i più eloquenti.

Vediamo: cosa ha effettivamente fatto il senatore Trabucchi? Si risponde: non ha fatto niente di male. Infatti — si obietta — quali sono stati gli effetti del suo atto, che cosa è successo, in che cosa è consistita l'illegalità? Non c'è stata una importazione illegittima, perché il passaggio di proprietà si effettuava nel Messico. C'è stato un contratto che si è tenuto nell'ambito della legge: al massimo, può essergli addebitato di avere dimenticato di sentire il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato; o, al massimo, di non aver emesso il decreto; ma in sostanza — si chiede — spiegateci come l'azione di Trabucchi poteva procacciare un illecito guadagno alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Ecco che cosa si obietta alla nostra domanda. A mia volta rispondo che, per sapere che cosa ha fatto in realtà il senatore Trabucchi, basta leggere la pagina 47 del documento n. 22. Egli ha dato questi vantaggi, indubitati, alle ditte: prima di tutto, il tabacco è stato periziato in base alle tariffe italiane. Ora, trattandosi di tabacco comperato nel Messico, esso non poteva per legge essere periziato in base alle tariffe italiane, ma doveva essere pagato con i prezzi correnti in quel momento sul mercato estero, nel momento cioè in cui si effettuava la perizia nel Messico. Inoltre, è stato periziato dalla commissione che perizia i tabacchi italiani, anziché da quella che perizia i tabacchi esteri. Vale a dire, onorevoli colleghi — e non è roba da poco — che con il suo atto il senatore Trabucchi ha estromesso un organo competente

e lo ha sostituito con un altro organo che non era competente. La perizia di questo tabacco si doveva fare nel Messico; e, se si doveva fare nel Messico, doveva farla quella commissione che dalla legge è prevista per la valutazione e la perizia dei tabacchi comperati all'estero. Trabucchi, invece, ha fatto fare un viaggio ad alcuni funzionari — forse gliene saranno grati — che non si dovevano muovere dall'Italia e sono andati espressamente nel Messico. Sarebbe come se, ad esempio, il ministro di grazia e giustizia facesse viaggiare un pretore, assegnato alla pretura di Roma, per mandarlo a Napoli soltanto per venire a giudicare me, e poi voi direste che in fondo da un pretore sono stato giudicato e non mi debbo lagnare perché il ministro di grazia e giustizia non ha compiuto alcun atto illegale. Qui, dunque, il ministro Trabucchi ha creato la competenza di un organo che non l'aveva. E non dite, onorevoli colleghi, come ha affermato l'onorevole senatore Agrimi, che noi ci scandalizziamo per questo, mentre l'amministrazione dei monopoli compera sessanta milioni di quintali all'anno e nessuno chiede i decreti, i controlli; eppure — sospetta il senatore Agrimi — chissà quanti imbrogli: si fanno lì. Torniamo così alla concezione diversa dell'ufficio del ministro. Voi difendete in questo momento un ministro, e con quali argomenti, senatore Agrimi? Dicendo che egli, che è il presidente dell'amministrazione autonoma, che dovrebbe controllare, che dovrebbe sapere, non sa quanti imbrogli possano esserci sotto quei sessanta milioni di quintali? Con questi argomenti difendete il ministro? Allora una patente di inefficienza gliela date voi, non noi. E chi ha detto che tutto questo accada senza leggi e senza controlli? La prego, senatore Agrimi, di prendere nota. Non offendiamo così facilmente la burocrazia. Di leggi ce ne sono molte: l'articolo 1 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, l'articolo 10 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'articolo 26 delle disposizioni sull'ordinamento centrale dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 5 luglio 1928. Per istituire una agenzia che deve fare gli acquisti all'estero ci vuole un decreto. Difatti, vi è stato per l'agenzia di New York, oggi chiusa, il decreto 2 ottobre 1897; un altro per quella in oriente, il 9 gennaio 1927. Ma soprattutto vi è l'articolo 2 del decreto ministeriale 20 maggio 1957 che regola lo speciale ufficio competente alle esportazioni e alle importazioni tabacchi.

E veniamo ora a un'altra questione che è stata sollevata dall'onorevole Dell'Andro,

« che in picciol tempo gran dottor si feo » (speriamo che quando fa il professore lo faccia diversamente).

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ella non sarebbe mai un mio allievo.

GALDO. L'onorevole Dell'Andro ha affermato che il dottor Cova, nell'esprimere al ministro il suo parere sulla legittimità, doveva precisare in base a quale legge l'atto del ministro era illegittimo, perché non si dà un parere di illegittimità generico, ma motivato. A parte il fatto che, come vedremo, il parere di legittimità non lo doveva dare il dottor Cova, ma il consiglio di amministrazione dei monopoli, devo rilevare che il dottor Cova non ha dato un parere generico, ma assai preciso. Egli non poteva supporre che il ministro non conoscesse i vigenti decreti ministeriali e la legge sul monopolio. L'onorevole Dell'Andro ha detto che il dottor Cova doveva indicare specificamente gli articoli. Io li ho citati ora: come vedete, sono anche troppi. Forse il dottor Cova aveva fretta; ma il dottor Cova fece esplicito riferimento alla legge sul monopolio. Si legge nell'appunto da lui fatto pervenire al ministro il 7 novembre 1961 questa motivazione: stante la legge sul monopolio attualmente in vigore, la domanda non può essere accolta. Non è questo un parere motivato, diretto al ministro delle finanze che deve rispettare quella legge e la deve almeno conoscere? Forse il dottor Cova doveva scrivere il testo della legge perché il parere fosse motivato e perché il ministro si decidesse a leggerla?

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. È lo stesso che dire ad una persona: stante il codice penale, tu sei colpevole!

GALDO. Altro che illegittimità formale, onorevole Dell'Andro! Ma andiamo avanti.

È stato violato l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato, e non soltanto perché è mancato il decreto, ma per assai più gravi motivi, che dimostrano in modo evidente, eloquente e non smentibile da alcuno che sia in buona fede, il privilegio accordato alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. (*Proteste al centro*).

Mancava il tabacco in Italia? Ebbene, il fine pubblico, cui, secondo ciò che dichiarate, colleghi della maggioranza, mirava il senatore Trabucchi, sarebbe stato soddisfatto ugualmente se il tabacco fosse stato importato direttamente dallo Stato anziché dall'onorevole De Martino.

MERENDA. Ma a quale prezzo era stato offerto?

GALDO. Esiste una lettera della ditta *Austin* la quale, nello stesso momento in cui il monopolio applicava le tariffe italiane, offriva al monopolio lo stesso tabacco messicano ad un prezzo inferiore di cento lire al chilogrammo rispetto a quello pagato alle ditte di De Martino.

Dicevo che è stato violato l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato. Infatti, questo articolo prescrive che, quando si effettuano acquisti all'estero, il venditore non deve essere predeterminato. Nella fattispecie, invece, il venditore era predeterminato. Onorevoli colleghi, per la mia professione di avvocato ho avuto occasione molte volte di tutelare gli interessi di alcuni commercianti. So per esperienza che i commercianti hanno una sola aspirazione, quella cioè di avere la sicurezza che i loro prodotti trovino un compratore. Questo è indubbiamente un enorme vantaggio, un favore straordinario. Tutti farebbero i commercianti, con grande tranquillità, se fossero sicuri di trovare sempre un compratore. È questo il primo favore che ebbero le ditte, attraverso la violazione della legge.

Seconda violazione: il venditore è stato predeterminato per cinque anni, mentre le concessioni in Italia hanno una durata di tre anni. Il senatore Trabucchi, quando è stato interrogato, ha affermato che, tra la proposta delle ditte di far durare il contratto per sette anni e quella del consiglio di amministrazione che suggeriva una durata di tre anni, scelse la via di mezzo, cioè quella dei cinque anni. Il ministro Trabucchi, quindi, ha messo tutti d'accordo a metà strada, come se la mezza strada tra l'interesse privato e l'interesse pubblico fosse una soluzione di valore morale. Qui non occorrono commenti.

Terza violazione: la legge dice che la quantità dell'acquisto non deve essere predeterminata. Nel caso in esame, invece, lo era. Non soltanto, quindi, vi era un compratore sicuro, lo Stato, ma si sapeva già in partenza la quantità della merce che sarebbe stata acquistata.

Quarta violazione sostanziale: dice ancora la legge che negli acquisti all'estero il monopolio può scartare la merce che ritiene non rispondente alla richiesta. Nel nostro caso, invece, ciò non era possibile, perché la legge sulle tariffe italiane non lo ammette.

Che altro volete per riconoscere che questo atto era illegittimo?

Mi sono riferito, come vedete, non alle illegittimità formali, ma a quelle sostanziali, e ho citato le conseguenze a favore delle ditte S.A.I.D. e S.A.I.M. che da tali illegittimità derivano; conseguenze obiettivamente, indubitabilmente favorevoli, perché le ditte erano poste in condizione di andare ad aprire altre aziende all'estero senza rischi di sorta. Infatti, quello che producevano lo avevano già venduto, ad un prezzo già noto in quanto la commissione incaricata della perizia era la stessa di quella che per tanti anni avevano conosciuto in Italia, composta probabilmente dagli stessi periziatori che eseguivano il loro lavoro a Salerno e che, grazie al senatore Trabucchi, hanno potuto compiere un viaggio nel Messico per eseguire alcune perizie in quella nazione.

Ecco che cosa è successo per effetto di questo disgraziato atto del senatore Trabucchi! Ecco i danni alla buona fede dello Stato! Ecco la vera prova dell'interesse privato!

Onorevoli senatori, colleghi deputati, qualcuno degli accusatori ha qui affermato che il ministro non può decidere contro un parere degli organi consultivi. Non è vero, perché proprio in questo consiste la discrezionalità del ministro. Perciò, giustamente, ieri il senatore Bosco faceva riferimento a tale discrezionalità, e l'onorevole Bettiol affermava: volete forse arrestare la dinamica necessaria del pubblico amministratore? Ma proprio da giuristi come il senatore Bosco e l'onorevole Bettiol mi aspetto almeno che essi convengano su due conseguenze dell'accettazione onesta, che io faccio, della verità del loro assunto. Riconosco al ministro poteri discrezionali; devo dire, anzi, che tra un ministro che si assume le sue responsabilità nell'ambito della legge e un altro ministro che pigramente si rifugia dietro i pareri, io sto con quello che si assume le sue responsabilità. È evidente, però, che egli deve farlo nell'ambito della legge. Quando il ministro ha la forza d'animo di rifiutare il parere dopo che lo ha ricevuto, deve motivare la sua mancata accettazione: così vuole la legge. Penso in questo momento ai valorosi cultori della scienza del diritto amministrativo italiano, che tutto il mondo giuridico internazionale ci invidia, mentre nell'aula del Parlamento italiano si dice che il nostro ordinamento giuridico sarebbe un vestito stretto e vecchio che da ogni parte si rompe, e che il nostro diritto amministrativo è arretrato ed arcaico!

Perché si fa questa affermazione? Evidentemente perché tutto questo non piace al paternalismo, ad un certo modo di condurre la

cosa pubblica che voi, colleghi della democrazia cristiana, avete instaurato e volete conservare. Questa è la verità! Infatti, non è affatto vero che il diritto amministrativo affermi che il ministro, che non ascolta i pareri oppure opera in difformità da essi, corra il rischio di andare in galera! No: il ministro che non ascolta i pareri non va in galera perché corre difilato a scrivere il decreto motivato, nel quale esprime le ragioni che lo hanno spinto a disattenderlo. Tale decreto viene poi sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei conti, la quale ha il compito di dichiarare se il parere di illegittimità espresso dagli organi competenti era esatto o se invece aveva ragione il ministro.

Questo non ha voluto fare il senatore Trabucchi! E voi chiamate tutto questo cosa da poco conto? E per sostenere la vostra tesi criticate il parere del Consiglio di Stato perché — dite — in esso il Consiglio di Stato non è sicuro, opina, pensa? La verità è che il Consiglio di Stato ha dato « un parere »; e quando quell'organo non è chiamato ad emanare sentenze, ma pareri, si esprime sempre con la formula: « Questa sezione pensa », « opina », ecc., non dice mai « decide », perché si trova in sede consultiva e non in sede giurisdizionale.

Non cercate di equivocare sulle parole, perché siamo abituati a leggere gli atti del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato, in sede di parere, opina; in sede giurisdizionale, decide. E voi invece fate il piccolo gioco di profittare della terminologia per dirci che il Consiglio di Stato si è sbagliato. No: il Consiglio di Stato si è richiamato alle leggi che il senatore Trabucchi ha violato.

Ma vi è di più. Chiedo scusa della lunghezza del mio dire, ma devo convincere me stesso sino alla fine.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Ce ne vuole!

GALDO. Per lo meno io mi convinco motivando seriamente.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. D'accordo.

GALDO. Vi è una cosa che debbo ricordare, abbastanza importante e significativa. Si dice: ma il senatore Trabucchi ha sentito il parere, non ha ommesso di sentirlo. Non è vero. Accusate di falso, impugnate di falso questo atto pubblico che è il verbale n. 11, deliberazione n. 44. E del consiglio di amministrazione del 15 dicembre 1961. Voi dite: quel verbale non è un verbale sincero, perché in quella sede il parere fu espresso e non è vero che fu detto che il ministro non ne

aveva bisogno. Ma invece nel verbale sta scritto proprio così, e allora, o è falso questo verbale, o è vero quello che in questo verbale sta scritto. Quando è stato interrogato dinanzi alla Commissione inquirente, il senatore Trabucchi ha riferito testualmente che egli aveva detto all'onorevole Pecoraro di avvertire i componenti del consiglio di amministrazione che la sua ventennale esperienza di avvocato, e i consigli che aveva ricevuto dai suoi consulenti e dal suo capo di gabinetto, gli davano la sicurezza che sotto il profilo di legittimità l'atto era ben fatto. E nel verbale si legge, non già — come voi dite — che fu espresso dal consiglio un parere. No, nel verbale è scritto che i consiglieri Cova, Marzano, Albertario, Inglese, Picini, Palamara ed altri « esprimono le loro perplessità circa alcune clausole ». Non viene chiarito se si tratti di perplessità in ordine alla legittimità o al merito. Quando i consiglieri stavano per esprimere un parere (che essendo tecnico doveva, sì, onorevole Dell'Andro, essere motivato), quando questo parere tecnico che il ministro aveva il dovere di pretendere, perché era un atto dovuto da questo consiglio d'amministrazione, stava per essere espresso, « l'onorevole presidente — dice il verbale — dopo aver fatto preliminarmente rilevare al consiglio che il giudizio sulla legittimità del provvedimento in questione è stato avvocato a sé dall'onorevole signor ministro, il quale deciderà in base agli elementi che gli saranno forniti al riguardo dai suoi esperti in materia giuridica, invita — sentite questo! — il dottor Cova ad esporre, per quanto concerne le precisazioni tecniche... », ecc. Cioè l'ordine che significa: non parlate più dei motivi di legittimità.

È tanto vero che questo è illegale che, se leggete la memoria difensiva scritta dall'avvocato Mastino del Rio e presentata dall'onorevole Trabucchi dinanzi alla Commissione inquirente, vi accorgete che quella memoria (quante volte gli avvocati non cercano di salvare i clienti malgrado loro stessi!) si sforza di smentire la sincerità che invece il senatore Trabucchi aveva avuto dinanzi alla Commissione inquirente. Infatti vi trovate il tentativo di sostenere che Pecoraro era andato al di là del mandato quando aveva fatto le dichiarazioni che vi ho letto; che Pecoraro aveva male interpretato la volontà del ministro, che egli non poteva dire queste cose, che il ministro, anzi, voleva il parere. Bene, ammettiamo la tesi dell'avvocato Mastino Del Rio, e riteniamo per vero che il ministro volesse il parere e non avesse mai pensato o ordinato di impedirlo. Ma, onorevole mini-

stro, ella è uomo di esperienza e di legge, e allora mi consenta di chiederle: ella prepara il contratto; sa che per la validità di quel contratto ci vuole il parere; quando trova che da quel verbale, steso dal suo sottosegretario, risulta che lo stesso sottosegretario ha impedito che il consiglio si pronunciasse, perché non invita l'onorevole sottosegretario a rifare l'adunanza, dicendogli: mi faccia dare il parere, io andrò contro il parere, ma che il parere ci sia, mettiamo almeno a posto le carte?

Lo so, ho udito fare ieri dal senatore Agrimi un'osservazione che ha avuto il vostro consenso, il vostro applauso, onorevoli colleghi della democrazia cristiana. E mi sono ricordato che la prima volta che ho avuto l'onore e la fortuna di entrare in un'aula giudiziaria vi ho ascoltato l'onorevole - grande avvocato, grande parlamentare - Enrico De Nicola, il quale sosteneva che i denti falsi sono quelli formalmente ed esteriormente più perfetti. E ieri il vostro senatore Agrimi diceva: questa è la prova che Trabucchi era in buona fede, perché quando si fanno le cose in malafede si fanno perfette nella forma! È vero: quando i furbi fanno le cose disoneste, le fanno perfette nella forma. Ma a volte si fanno le cose disoneste anche senza essere furbi! (*Commenti*). E in ogni caso non ho mai sentito dire da Enrico De Nicola, né sentirò mai dire da alcun giurista che la circostanza che l'atto sia non perfetto nella forma costituisce una presunzione di innocenza, perché altrimenti dovremmo dire che gli innocenti sono quelli che non conoscono le forme di legge. No, non è una presunzione di innocenza: è un argomento che non serve. Qui vi era illegittimità formale e sostanziale, come vi ho dimostrato.

Ed ora passiamo al dolo, e poi avremo veramente terminato. La prova del dolo specifico, l'ho già detto, nasce dallo stesso esame obiettivo dell'elemento materiale del reato; ma nasce anche dal comportamento del senatore Trabucchi, un comportamento - lasciatemelo dire, onorevoli colleghi - davvero singolare, che si estrinseca almeno in tre ordini di circostanze: 1) il ministro si affidò sempre, nel prendere le sue decisioni, non già al parere degli uffici, ma a quello delle ditte, a fronte delle richieste delle quali non si pose mai, non dico con diffidenza - che pure gli organi pubblici sono soliti dimostrare, purtroppo, nei confronti di tutti i cittadini italiani - ma nemmeno con la più elementare cautela; 2) quando il ministro intervenne presso gli uffici, o autonomamente, o perché dagli uffici sollecitato a dare direttive per la

interpretazione delle causole contrattuali la cui esecuzione dava luogo a dubbi, lo fece sempre - guardate che strana coincidenza - adottando le deliberazioni più favorevoli per le ditte; 3) il ministro, nel corso dell'esecuzione del contratto, autorizzò la violazione o la correzione di alcune clausole di esso, ma la violazione o la correzione non furono mai volute nell'interesse di una migliore sorte per l'amministrazione, ma nell'interesse di una migliore sorte per le ditte.

Ecco la dimostrazione di questi tre assunti.

1) Non mi interessa se il senatore Trabucchi conosceva o non conosceva Carmine De Martino. Dico che non lo conosceva. A quelli di voi, onorevoli colleghi, che sono cattivi, a me che sono di carattere un poco curioso, sembra strano che un senatore che milita in un partito non conosca (forse perché quel partito ne ha, sì, a dozzine di ministri e di sottosegretari) un sottosegretario dello stesso partito, per giunta un sottosegretario agli esteri, quale mi pare sia stato l'onorevole De Martino. Ma non lo conosceva. Lo riceve con cordialità. Presente - lo dice il dottor Cova - non al primo incontro, probabilmente, ma a quello successivo, vi è un altro deputato democristiano, l'onorevole Vetrone, che mi pare sia presidente dell'A.T.I. Lo riceve e che cosa accade? Si fa consegnare una domanda ufficiale (perché in carta bollata) la quale, onorevoli colleghi, è però senza data. Lo ha rilevato l'Avvocatura generale dello Stato, la Commissione lo ha accertato, se volete possiamo andare a consultarla insieme. E senza data. E su questo documento senza data si discute: si discute il giorno 7 novembre 1961, quando Cova manda a Trabucchi l'appunto in cui è scritto: la domanda è illegittima; si discute quando il capo di gabinetto si affrettò a chiamare Cova dicendogli: vieni perché il ministro ti vuol parlare, perché, invece, quell'affare si deve fare, perché il ministro lo ritiene legittimo, ha deciso di farlo. Però tutto questo affare per il quale tanto si discute presso gli uffici non è verbalizzato, perché non è protocollata ancora nemmeno la domanda.

Oh poveri cittadini italiani, noi facciamo una domanda, viene protocollata e perché sia presa in esame e perché si abbia una risposta ci vogliono mesi!

Una voce a destra. Anni.

GALDO. Ci vogliono i bolli, e i ministri delle finanze aumentano di anno in anno il costo di questi bolli. Arrivano invece queste due società, presentano la domanda senza data e, senza che sia protocollata, si muovono

un ministro, un segretario, un capo di gabinetto, un direttore generale, e si affrettano e si compie un *iter* amministrativo, onorevole Dell'Andro, cioè fatti che interessano lo Stato, fatti pubblici, si fa tutto questo in assenza di un documento, perché il documento sarà protocollato soltanto il 20 novembre 1961.

Allora tutto quello che il ministro ha fatto il 7, il 15 e il 17 novembre, quando ha ricevuto Cova, è tutto illegittimo, perché manca la base, manca l'iniziativa, manca il documento sul quale questi signori discutono, manca in senso tecnico-giuridico, in senso amministrativo. Non esiste agli atti un documento. Viene protocollato tardi, e già il protocollare con ritardo è segno di una irregolarità che deve nascondere qualche cosa, perché, se i denti falsi servono a nascondere il delitto, anche le irregolarità non servono certamente a denunciare un innocente, ma a nascondere un comodo, un favore.

2) Onorevoli colleghi, è importante anche questo: che cosa manda il ministro Trabucchi al consiglio di amministrazione? Quale testo di contratto sottopone all'esame del consiglio? Egli dice che ha pensato lui alla legittimità dell'atto, dice che si è consultato con i suoi giuristi; ma leggete la domanda delle ditte e leggete il testo del contratto che Trabucchi manda all'esame del consiglio e vedrete che sono identici; cioè questo ministro si affida tutto alla buona fede delle ditte, chiede l'approvazione di quel testo e dice al consiglio: esaminate questo testo, suggerite se vi sono verifiche da fare, se non ditemi che lo posso approvare perché io lo giudico utile.

Quale è il privato cittadino che ha questa insolita fortuna di fare un contratto con l'amministrazione per il quale, non soltanto non gli dicono: « prendi il capitolato e fallo secondo il capitolato », ma gli dicono: « scrivilo come vuoi tu questo contratto, e io poi chiederò che sia approvato come vuoi tu ». Questo veramente deve ancora accadere! Quanti italiani diranno in questo momento: peccato che non l'ho conosciuto prima l'onorevole senatore Trabucchi, perché era un uomo così generoso e in buona fede, così cordiale che, se io gli riuscivo simpatico come gli è riuscito simpatico De Martino, pure a me capitava di poter fare un affare così bello, perché il senatore Trabucchi, quando faceva il ministro (e non sto ancora parlando del dolo), quando predisponeva i contratti, si affidava agli altri, alle parti private, e poi cercava di metterli d'accordo con l'amministrazione « a mezza strada », di incontrare « a mezza strada » il pubblico e il privato interesse!

3) Dopo di che — dice Cova, e risulta — il contratto fu firmato e datato 10 gennaio 1962 dal ministro; tornò l'11 all'amministrazione dei monopoli, e già controfirmato, « perché lo schema fu trasmesso direttamente dal Ministero alle ditte », senza intervento alcuno dell'amministrazione. Ma se devo fare un contratto, e sbaglio ufficio, se vado da uno sportello all'altro, mi mandano via. Qui non si va proprio agli uffici, qui questo contratto si fa attraverso la segreteria del ministro! Qui, anche quando il contratto torna registrato (leggete la nota del compartimento di Cava dei Tirreni che manda il contratto registrato dopo molti mesi — dopo molti mesi! — e registrato a tassa fissa) si scrive: « In riferimento alla ministeriale », perché il ministro (non lui naturalmente, il suo ufficio di gabinetto, la sua segreteria) si è occupato di farlo registrare. Nemmeno l'amministrazione, nemmeno la direzione dell'amministrazione se ne è preoccupata, perché questo era un contratto che non stava presso la direzione dell'amministrazione, non era nato nella direzione dell'amministrazione; era nato contro la direzione dell'amministrazione, era nato nella segreteria particolare del ministro, fuori del « protocollo », dove fu segnato così, incidentalmente, quando si ricordarono di segnarlo, fuori delle consultazioni prescritte dalla legge, fuori delle leggi, fuori dei regolamenti, fuori di tutto!

4) La stessa cosa accadde quando fu presentata dalle ditte la richiesta di cambiare la fornitura di tabacco Burley in Bright. L'istanza porta la data del 6 agosto 1962. De Martino l'ha firmata il 6 agosto. Però, chissà come ha fatto, è arrivata nella segreteria del Ministero con protocollo 4 agosto. E l'8 agosto già è stato tutto concesso!

Quanto era solerte questo ministro! Quanto era solerte tutta l'amministrazione dei monopoli! Sarebbe veramente divertente, signor Presidente, se facessimo un'indagine per sapere se il 4 agosto a quegli uffici sono arrivate, mettiamo, 100 lettere: le altre 99 quando hanno avuto una risposta? Questa sappiamo che l'ha avuta l'8 agosto. Le altre (e forse qualcuna era di qualche poveretto che aspettava una pensione dall'amministrazione, e forse qualcuna era di qualche piccola ditta veramente danneggiata dalla crisi della tabacchicoltura e che stava per fallire e aspettava i soldi che non le erano stati ancora pagati!) le altre 99 avranno aspettato che per lo meno si esaurissero le ferie di ferragosto. De Martino non ha aspettato nemmeno il ferragosto

per avere l'autorizzazione a sostituire il Burley con il Bright!

5) E veniamo all'ultima parte, la più pesante, a mio avviso. Lettera Trabucchi dell'8 agosto 1962. Il contratto diceva che doveva essere consegnato tabacco Burley. Arriva l'istanza per sostituirlo. Il senatore Trabucchi finora non ha mai detto di no a queste ditte, non si è mai trovato in disaccordo con queste ditte; il ministro non ha mai trovato che queste due ditte avessero fatto un'istanza sulla quale c'era qualcosa da discutere. Almeno questa volta, in cui il tabacco è diverso da quello stabilito nel contratto, vorrà scrivere almeno un appunto per dire: badate, io non so perché dobbiamo fare questo, io sarei contrario perché i contratti si rispettano. No! Invece scrive nella lettera: io non ho osservazioni da fare. Tu, direttore generale, consenti alla richiesta se il tabacco è « riconosciuto utilizzabile » (e perché non dovrebbe essere utilizzabile? Tutti i tabacchi sono buoni per tutte le pipe! Anche le sigarette « Milit » erano buone, mi suggeriscono i colleghi). Che significa « utilizzabile? » E questo non è un favore fatto alle ditte?

6) Continuiamo: siamo alla lettera Trabucchi del 17 ottobre 1962. Qui vi è una motivazione che non riesco a capire e spero che qualcuno mi illumini. Si stabilisce che il prezzo del tabacco deve essere quello dell'annata 1961. Il senatore Ajroli ha detto che quello è stato l'anno in cui in Italia si è prodotta la minore quantità di tabacco. Il tabacco è stato prodotto nel 1962 e periziato nel 1963. Ebbene, il direttore generale manda a dire al ministro: qui vogliono che io applichi il prezzo del 1961. Il ministro domanda: chi lo vuole? De Martino, la S.A.I.D.? Il direttore generale gli risponde di sì, e il ministro dice: sia fatto così. Tutte le istanze di De Martino sono sempre state accolte. Non vi è un testimone, non vi è un dipendente dell'amministrazione che possa dire che il ministro Trabucchi abbia detto di no, sia pure fra i denti, alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Mai! Anche questa volta ha detto subito di sì.

7) Continuiamo ancora. Il direttore generale fa osservare al ministro: nel contratto è scritto che le quantità che dobbiamo comprare dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. devono corrispondere alle minori quantità prodotte per effetto della peronospora; ebbene, come dobbiamo distribuire queste differenze? Il ministro Trabucchi risponde: le ditte possono fare come vogliono: o tutto in un anno, o

ripartito nei cinque anni. Si fa sempre come vogliono queste ditte!

8) Onorevoli colleghi, voi avete detto che tutto questo è stato fatto perché bisognava compensare i danni della peronospora. Nel contratto si dice infatti che bisognava far sì che le due ditte fornissero il tabacco che non avevano potuto coltivare per effetto della peronospora. Quando arriva la notizia che le due ditte hanno esportato 25 mila quintali di tabacco in Germania, Cova domanda al ministro: che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo calcolare questi 25 mila quintali, o non dobbiamo calcolarli, per stabilire quello che dobbiamo prendere dal Messico? Trabucchi risponde: considerateli come non consegnati in Italia, cioè come « peronosporati ». Cioè fate fare a De Martino l'affare dell'esportazione, perché tanto noi compriamo sempre da De Martino, a prezzi vantaggiosi per De Martino, dall'America.

TRABUCCHI. Ella si riferisce ad un provvedimento successivo alla mia cessazione dalla carica di ministro.

GALDO. Nella deposizione di Cova (il fatto risulta da quella deposizione) è detto che la risposta è del ministro. Sono lieto comunque, poiché dalla deposizione Cova non risulta l'epoca, di darle atto, se è vero il suo assunto, che la risposta in questo caso non fu del ministro Trabucchi. Ma allora veramente il fatto illegittimo è contagioso.

Prima di terminare desidero ricordare un altro fatto (non addebitabile, è vero, al ministro Trabucchi) che serve tuttavia per dimostrare quale era il clima dei rapporti tra le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. e l'amministrazione dei monopoli. È accaduto che per non pagare l'I.G.E. le due ditte non hanno avuto bisogno di ricorrere ad un legale, ma hanno visto i loro interessi tutelati dallo stesso direttore dell'amministrazione, dottor Cova, il quale ha scritto e fatto scrivere ben due lettere a sostegno della tesi secondo la quale l'imposta non doveva essere pagata e le due società potevano così risparmiare 86 milioni. L'amministrazione sapeva che una clausola del contratto prevedeva il pagamento delle tasse a carico delle ditte, ma nelle due lettere scritte alla direzione competente per l'I.G.E. dice che al contratto non è possibile dare esecuzione perché in questo caso si sarebbe ammesso che vi era stata una importazione di tabacco dal Messico a mezzo di un intermediario, e un simile atto avrebbe costituito reato di contrabbando. « L'operazione di importazione dei tabacchi greggi effettuata dalla società S.A.I.M. — scrive il 5 aprile 1963 la direzio-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA COMUNE DAL 16 AL 20 LUGLIO 1965

ne centrale per i servizi di distribuzione e vendita del monopolio — è stata erroneamente consentita alla predetta società mentre avrebbe dovuto aver luogo direttamente da parte di questa amministrazione». (*Commenti al centro*). Ci troviamo veramente in una selva oscura, siamo di fronte a episodi che a stento si riesce a credere siano potuti accadere. Mentre la stessa amministrazione continua ad eseguire questo contratto, per non far pagare alle ditte gli 86 milioni di imposta derivanti dalla esecuzione, scrive ad un altro organo dello Stato che per errore è stata consentita una operazione la quale, se fosse quella indicata nel contratto, avrebbe dato luogo al reato di contrabbando. (*Commenti*).

E con molta mortificazione e con vivo dolore (parlo in questo momento non come parlamentare o come modesto uomo di legge, ma nella qualità di semplice cittadino) che ho dovuto constatare che nella pubblica amministrazione possono nascere piante esotiche di questa natura, possono prodursi perle di questo strano colore, attraverso non so quale processo di macerazione e di corruzione che evidentemente sta espandendosi e sta stringendo alla gola la vita della nazione italiana.

Ebbene, signor Presidente e onorevoli colleghi, nel compimento di un atto dovuto, con il pieno convincimento di servire l'interesse dello Stato e della giustizia e di rispettare nello stesso momento la persona dell'inquisito nei suoi diritti essenziali alla difesa e, se per lui è possibile (come gli auguro), alla dimostrazione della sua innocenza, dichiaro, senza alcuna preoccupazione di poter essere accusato di compiere atto non motivato di fronte alla mia coscienza consapevole, che voterò la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi.

Rispondendo ad un invito che da questi banchi è stato rivolto ieri con autorità, quando si è detto di ristabilire la fiducia fra le parti e fra gli organi e i poteri dello Stato, io dichiaro che vi è una condizione per la quale questa fiducia può essere davvero ristabilita. Ed è che sia comune in tutti l'umiltà nel sentimento della legge e che non vi siano interpretazioni per cui il rispetto della legge sia per alcuni di una specie e per altri di altra specie, sia per alcuni ricco di discrezionalità, ricco di libertà di iniziativa e per altri sospettoso e manomesso. Se la fiducia deve essere ristabilita sia in tutti presente che uno solo, in questo momento, è davvero l'organo dello Stato che può ristabilirla ed imporla alla coscienza di tutti i cittadini: questo organo è il Parlamento, se saprà espri-

mere la sua assoluta indipendenza, che significa l'indipendenza di ciascuno dei parlamentari al di là di discipline, al di là di solidarietà, al di là di interessi comuni. La libertà e l'indipendenza dei parlamentari, questo è quello che vuole davvero il popolo per riavere fiducia.

Voglia Iddio, onorevole Presidente, che questa fiducia si stabilisca! Se questo non dovesse accadere, davvero tempi tristi dovrebbero e potrebbero venire per il nostro paese. Proprio perché questi tempi siano evitati è necessario dar corso e servire la legge. È quello che io mi sono sforzato di fare e compirò in adempimento del mio dovere. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 9,30 di domani.

(*La seduta, sospesa alle 20,35 di domenica 18 luglio, è ripresa alle 9,30 di lunedì 19 luglio 1965*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alessi. Ne ha facoltà.

ALESSI. Signor Presidente, se mi avesse dato la parola ieri sera, dopo l'arringa-fiume dell'onorevole Galdo — fiume, in verità, dal corso piuttosto torrentizio — io gli avrei dichiarato la mia ammirazione per l'abilità che aveva dimostrato nella difficile scalata delle più alte vette accademiche della storia del diritto; ma gli avrei anche detto che, sceso all'esame dei fatti, mi aveva convinto del perché egli contestava il carattere giudiziario della funzione che qui siamo chiamati ad assolvere; e ci negava perfino le potestà con i correlativi oneri dell'organo del pubblico ministero. In verità, egli si era rifugiato sotto la toga, direi, della parte civile. E così al senatore Trabucchi non è mancato più niente; forse, nell'intimo, egli si sarà detto: *quod non fecerunt barbari fecerunt Barberini*.

Cionondimeno, anzi forse proprio per ciò, io mi sono confermato nel proposito di sottrarmi al fascino suggestivo degli ardui, bellissimi temi della politica, del diritto costituzionale e della storia parlamentare. Intendo attenermi, con disciplina e modestia, alla concretezza delle risultanze dell'inchiesta parlamentare della Commissione inquirente ed alla individuazione delle circostanze di fatto — certo, nel doveroso e rigoroso limite del loro riferimento alla persona del senatore Trabucchi — atte a giustificare il giudizio che stiamo per dare sull'ordine del giorno. A proposito del quale, desidero manifestare preliminarmente il mio dissenso dall'opinione espressa ieri sera dall'onorevole Galdo; e,

invece, dichiarare la mia adesione alla interpretazione che del suo fondamento diede, all'apertura del nostro dibattito, l'onorevole Bozzi; interpretazione confermata dal senatore Pace.

Per conto mio ero indotto a tale interpretazione da tre considerazioni formali che attingono al testo dell'ordine del giorno ed anche — perché no? — al suo processo formativo. Il suo testo — lo si è già rilevato tante volte — ha un voluto (dico voluto) contenimento, una sobrietà tale che non è difficile — non sarà stato difficile nemmeno a lei, signor Presidente — constatare come esso investa in pieno la soglia degli articoli 67 e 77 del testo unificato delle « Norme per i procedimenti di accusa ».

Ieri sera l'onorevole Galdo considerava addirittura legittima la rilevata omissione nell'ordine del giorno di una qualsiasi indicazione specifica delle prove e dei motivi, essendo, a suo giudizio, sufficiente il generico riferimento al voluminoso incarto che si può consultare nell'ufficio di Montecitorio destinato a cancelleria di questa nostra attività processuale.

Mi ha meravigliato un tal discorso nella bocca di un avvocato della notevolissima portata dell'onorevole Galdo, il quale non ignora che quando il nostro codice di procedura penale stabilisce, a garanzia del cittadino, che il provvedimento giudiziario contenga l'indicazione delle prove e dei motivi, l'obbligo posto dalla legge non si soddisfa con un generico riferimento alle prove in atti, che è stato sempre considerato una elusione inammissibile dell'obbligo della motivazione. Né è lecito istituire un parallelo tra la nostra decisione e la richiesta di citazione a giudizio formulabile dal pubblico ministero nella istruzione sommaria, perché, in quel caso, la legge non pone alla richiesta di decreto di citazione dell'imputato l'obbligo di menzionare le prove su cui essa si fonda.

Bene quindi, su questo punto, il senatore Pace andava osservando che la nostra è una funzione atipica, la quale cumula in sé poteri inquirenti e requirenti; e tra questi, indubbiamente, la facoltà che è data al giudice istruttore di archiviare gli atti o di rinviare a giudizio; in ogni caso la potestà nostra ha carattere giudiziario.

Ora io ritengo, invece, che la omissione delle prove sia stata voluta, opportunamente voluta, dai sottoscrittori dell'ordine del giorno. La mia opinione, del resto, è suffragata dalla assoluta identità di testo delle varie edizioni dello stesso ordine del giorno. A nessuno è

sfuggito che i vari ed identici ordini del giorno sono stati proposti ed organizzati dai vari gruppi parlamentari.

La costante omissione delle prove a carico costituisce una specie di minimo comune denominatore sul quale potè realizzarsi il consenso ed il pronunciamento implicito o addirittura esplicito dei vari gruppi parlamentari. Essa denuncia il vero significato dei vari ed identici ordini del giorno: significato che non sta nella statuizione della sua formale richiesta, bensì in un proposito di apprezzabilissima sensibilità politica: il pubblico dibattito.

Bene diceva l'onorevole Bozzi: quando un ordinamento affida la possibilità del dibattito soltanto ad una richiesta formale di messa in stato di accusa, questa diventa l'esclusivo ed obbligatorio cammino che deve percorrere chiunque voglia aprirlo. Ma proprio per ciò, i sottoscrittori dell'ordine del giorno non sono legati alla richiesta che vi si contiene: la messa in stato di accusa del senatore Trabucchi. E ciò in quanto l'esigenza che essi vollero soddisfare, firmando l'ordine del giorno, non è tanto il giudizio quanto l'apertura del dibattito. Ma una volta che la macchina si è mossa, ora, invece, la funzione giudiziaria costituisce il nostro rigoroso compito. Insomma bisogna considerare due momenti distinti nell'odierna vicenda parlamentare: la promozione del dibattito ubbidisce alla ragion politica; la conclusione del dibattito appartiene alla ragione di giustizia. Con l'apertura del dibattito si sono volute placare le inquietudini assai diffuse; si è voluto rispondere alla sollecitazione che veniva quasi unanime dagli organi della pubblica opinione. Essa chiedeva che divenisse manifesto ciò che il segreto istruttorio aveva contenuto nel chiuso del procedimento presso la Commissione inquirente; che fossero fugate tutte le incertezze in materia così delicata a carico di un ministro; e soprattutto che le graduazioni di quelle votazioni, che potevano avere generato qualche perplessità circa il retto e concreto funzionamento della Commissione inquirente, potessero, in un pubblico dibattito, trovare la loro chiara spiegazione. D'accordo: gli stessi componenti della Commissione inquirente non sono legati da alcun vincolo al voto che essi espressero in quella sede. Ma è anche chiaro e manifesto — lo diceva l'onorevole Bozzi ed io ancora una volta lo ripeto — che anche la firma apposta all'ordine del giorno non è preclusiva della necessaria libertà e imprescrittibile autonomia della coscienza che si richiede in ogni giudizio. Non è possibile accettare l'opinione dell'onorevole Galdo, che ieri sera